



Risarcimento dei danni alla circolazione e alle attività extragricole da parte di fauna selvatica.

La Provincia, a seguito di delega regionale, risarcisce i danni alle persone e cose causati da fauna selvatica non ricompresi tra quelli relativi alle colture. In particolare troveranno accoglimento, a particolari condizioni, anche i danni fisici e materiali il cui evento si configuri quale sinistro stradale, che sempre più si verificano sulle strade, a causa di attraversamenti improvvisi di cinghiali e altre specie di fauna selvatica.

La Giunta Regionale del Lazio con delibera 27 luglio 2009 n. 599 ha fissato i criteri e le modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle Province ai sensi dell'articolo 42 bis della L.R. 17/95 n. 17 come introdotto dall'articolo 2 della L.R. 13 febbraio 2009 n. 1 che ha istituito il "Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica" non ricompresi nell'articolo 42 della stessa L.R. 17/95.

La decorrenza di tali risarcimenti decorre dalla entrata in vigore della legge 1/09.

Pertanto chi intende aderire a tali benefici dovrà inoltrare apposita domanda in carta da bollo indirizzata al Servizio "Caccia e Pesca" secondo il modello pubblicato sul sito della provincia www.provincia.roma.it alla voce agricoltura, caccia e pesca, servizi al cittadino, risarcimento danni da fauna selvatica o inselvatichita e corredato dalla seguente documentazione:

- 1) Copia della patente di guida;
- 2) Copia del libretto di circolazione;
- 3) Copia del verbale redatto da soggetti di cui all'art. 12 del D.L. 30.04.92 n. 285 (nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.;
- 4) Nel caso in cui sia dimostrato che l'intervento degli organi competenti all'accertamento di cui al punto precedente non sia stato possibile per cause non imputabili al soggetto danneggiato risulta valida copia della denuncia dell'evento dannoso presentata tempestivamente agli organi di polizia giudiziaria;
- 5) Preventivo di riparazione, completo di rapporto fotografico del danno subito sottoscritto dal legale rappresentante o delegato di ditta autorizzata ai lavori necessari;
- 6) Copia del Codice Fiscale e del documento (in corso di validità);
- 7) Dichiarazione di non essere assicurato contro l'evento dannoso e di non avere altra copertura assicurativa che in qualunque misura copra il danno subito.

La Provincia provvede ad ammettere al risarcimento il soggetto danneggiato solo qualora, in base alla documentazione presentata ed a seguito delle verifiche effettuate, risultino sussistenti i seguenti requisiti:

- a) eventi avvenuti sul territorio provinciale con l'esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette, di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 (norme in materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii., e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organi di gestione.
- b) collisione tra animale e veicolo impattante. E' escluso il successivo scontro tra veicoli o infrastrutture stradali o l'uscita di strada senza scontro con l'animale selvatico;
- c) sinistro avvenuto in aree aperte alla circolazione, che non siano in alcun modo interdette al passaggio del veicolo che risulti poi coinvolto nel sinistro stesso;

- d) il tratto stradale ove è avvenuto il sinistro non sia tutelato da apposita segnaletica indicante le condizioni di pericolo a causa del possibile attraversamento di fauna selvatica;
- e) mancanza di violazione, da parte del conducente dell'automezzo coinvolto nell'evento, delle norme di cui al decreto legislativo 285/1992 che regolano la circolazione stradale;
- f) nel caso di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento, fermo restando il requisito dell'impatto tra il veicolo e l'animale, per accedere al fondo è necessario che dal verbale, redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 285/1992, si evinca lo stretto nesso di causalità dell'evento con la contemporanea presenza, sul posto, di fauna selvatica.
- g) L'accertamento della responsabilità giuridicamente rilevabile in capo alla Regione sulla base dei principi della responsabilità extra contrattuale previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'articolo 2043 del Codice Civile;
- h) L'esclusione di comportamenti colposi da parte del proprietario del bene oggetto del danneggiamento, che deve comunque aver adottato tutti i comportamenti atti ad evitare il danno patito.

L'esistenza di tali condizioni saranno verificate da questo Ufficio sulla base della documentazione prodotta e di altre attività, anche mediante sopralluoghi sul posto ove l'evento si è verificato, e faranno parte integrante dell'attività istruttoria.